

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO, LA SOCIETA' SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ RELATIVA ALL'UTILIZZO DEI LOCALI POSTI NELLA CASA NEL PARCO E ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE .**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ..... del mese di....., nella Sede Legale della società "Sassuolo Gestione Patrimoniale S.r.l.", via Fenuzzi n. 5, tra i signori:

1. **CORRADO CAVALLINI**, nato a Sassuolo (MO) il 04/01/1971, il quale agisce e stipula la presente convenzione in qualità di Amministratore Unico della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., con sede a Sassuolo (MO) via Fenuzzi n. 5, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel registro delle Imprese di Modena n. 03014250363, di seguito per brevità denominata SGP srl;
2. **GIUSEPPINA MAZZARELLA**, nata a Bologna il 04/09/1966, la quale agisce e stipula la presente convenzione in qualità di Direttore del Settore V del Comune di Sassuolo, codice fiscale 00235880366, di seguito, per brevità, denominato Comune, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale;
3. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (MO) il \_\_\_\_\_, il/la quale agisce e stipula la presente convenzione in qualità di Presidente/legale rappresentante di \_\_\_\_\_ codice fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, di seguito, per brevità, denominata Associazione.

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07/05/2019, a valere quale atto di indirizzo, sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione dei locali adibiti a centri di ritrovo e aggregazione per giovani, individuati come "Casa del Parco 1", a valere, per le rispettive specifiche competenze, nei confronti di SGP srl - concessionaria dei locali - e del Direttore del Settore V del Comune di Sassuolo;
- la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)", così come modificata dalla L.R. 30 giugno 2014, n. 8 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale", con particolare riferimento all'art.12, prevede che "La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2";
- l'affidamento a titolo gratuito di servizio pubblico a soggetto del Terzo settore rientra nell'ambito di attuazione del cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale, ispirato al citato art. 118 della Costituzione e richiamato dalle norme sopra richiamate;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) delle legge 6 giugno 2016 n.106" e, in particolare: (i) l'art. 2. Principi generali, stabilisce che "È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"; (ii) l'art 56 "Convenzioni", stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; l'individuazione delle organizzazioni/associazioni avviene mediante procedure comparative riservate alle medesime, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; le organizzazioni/associazioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari; gli atti di indizione dei procedimenti e i relativi provvedimenti finali devono essere pubblicati sui siti informatici e nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati gli esiti della procedura comparativa e disposta la sottoscrizione della convenzione;
- con disposizione dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, SGP srl ha preso atto dell'esito della procedura, con conseguente stipula della convenzione, in attuazione dell'indirizzo della Giunta Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 247 del 25.11.1993, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dei contratti", divenuto esecutivo il 27.01.1994, che si intende qui espressamente richiamato in tutte le sue parti relative al contratto in oggetto ed in particolare l'art. 52, comma 3;
- 

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della convenzione è la regolamentazione dei rapporti nascenti dall'assegnazione dei locali posti nell'immobile "Casa nel Parco" ubicato a Sassuolo, Largo Bezzi, n. 4, meglio individuati nella planimetria, allegata sub "A" al presente atto, e costituiti dai locali e relative pertinenze, destinati ad attività di centro di aggregazione e promozione sociale giovanile.

L'Associazione dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento dei locali nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari, adottate ed adottande, relative all'esercizio degli immobili destinati ad Associazioni.

In particolare, la presente convenzione regola i rapporti tra il Comune, SGP Srl e l'Associazione per le seguenti attività da svolgersi all'interno dei locali del complesso Casa nel Parco:

1. attività aggregative, ricreative giovanili a complemento e supporto delle iniziative che verranno svolte dal Comune in un'ottica di integrazione delle risorse e delle progettualità, secondo un piano annuale

da presentare preventivamente al Comune per idonea preliminare approvazione, come indicato dall'art. 5 della presente convenzione, garantendo la massima fruibilità dei locali da parte degli associati e assicurando l'organizzazione di eventi con frequenza, in osservanza e rispetto di norme e regolamenti vigenti.

2. tali attività dovranno essere diversificate per permettere alla struttura di avere la massima accessibilità, con una programmazione differenziata, a connotazione gratuita.

All'atto della consegna viene redatto apposito verbale, allegato sub "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

## **ART. 2 – DURATA**

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dalla data di stipula.

Il Comune e SGP Srl si riservano di procedere annualmente alla verifica dei risultati della gestione, in termini di accertamento della qualità delle prestazioni rese, sulla scorta delle relazioni a cui è tenuta l'Associazione, come riportate al successivo art.5). In caso di andamento non soddisfacente e di valutazione non positiva della gestione, si potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto, da approvare con espresso provvedimento, che sarà comunicato all'Associazione con un preavviso di almeno mesi Tre.

## **Art. 3 - FINALITA'**

L'Associazione deve mantenere, per tutto il periodo di gestione, l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di Modena, pena la decadenza dalla Convenzione, e deve svolgere, all'interno dei locali in questione, attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi in uno o più dei settori di intervento di cui all'art 2 della L.R. n.34/2002, quali descritte nella proposta presentata nell'ambito dell'Avviso Prot. n....

## **ART. 4 - ATTIVITA'**

L'Associazione svolge all'interno dei locali assegnati le seguenti specifiche attività, meglio descritte nel progetto gestionale presentato nell'ambito dell'Avviso Prot. n...:

1. riunioni e incontri rivolti ai soci per la programmazione e l'organizzazione delle attività;
2. segreteria amministrativa e tenuta degli archivi dell'associazione;
3. attività ricreative, aggregative e di carattere culturale. La programmazione del calendario di attività dovrà essere preventivamente sottoposta al Comune di Sassuolo come previsto dal successivo art. 5, punto 6, comma b. Qualora l'associazione intendesse promuovere iniziative di carattere politico, deve garantire il rispetto dei principi di imparzialità e par condicio, dando l'opportunità a tutti i soggetti di esprimere la propria posizione sul tema o argomento trattato;
4. somministrazione di alimenti e bevande, in forma non prevalente, complementare e di supporto alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari, limitata ai soli soci di circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno, ai sensi del DPR n°235 del 4/4/2001, art 2, in gestione diretta, con le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie e nel rispetto della normativa fiscale (art.148 del TUIR DPR 22.12.1986 e art. 4 DPR 26.10.72 n. 633), secondo quanto esplicitamente previsto ai successivi artt . 5 e 6.

Il soggetto utilizzatore potrà, previa richiesta di idonea autorizzazione al concedente , nonché conseguimento di tutte le previste autorizzazioni e permessi richiesti agli Uffici comunali competenti (SUAP ecc. ), promuovere temporanee attività di pubblico spettacolo e di animazione all'aperto, accessibili al pubblico , ai sensi dell'art 10 comma 3 e segg. della LR 14/2003.

Sarà in ogni caso garantita all' Amministrazione Comunale la disponibilità degli spazi a titolo gratuito per iniziative da questa promosse.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione è tenuta al pagamento di un canone annuale di € 1.200,00 (*Milleduecento*), da versarsi a SGP srl entro il 30 gennaio di ogni anno ed entro la data di stipula del presente atto, per il primo anno. In particolare deve:
  - a) provvedere a propria cura e spese ai lavori di manutenzione ordinaria dei locali (rivestimenti, infissi, tinteggiatura ecc.) non escluse le aree verdi e cortilive di pertinenza individuati nella planimetria allegata;
  - b) provvedere alla fornitura e allestimento dei locali e delle aree assegnate con arredi , impianti ed attrezzature necessarie all'utilizzo dei locali ed alla idonea gestione delle attività. Tali arredi ed attrezzature non accederanno alla proprietà ma rimarranno in titolarità dell'Associazione;
  - c) nel caso di lavori, forniture e sostituzioni, l'Associazione dovrà preventivamente sottoporre ai tecnici di SGP srl per conforme autorizzazione e per il necessario raccordo con gli interventi che la società intenda eventualmente promuovere in proprio. Tali opere accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della Convenzione;
  - d) effettuare a proprie spese i servizi di pulizia, in quantità e frequenza adeguati all'utilizzo dei diversi locali assegnati , garantendo in particolare il rispetto delle norme per quanto concerne gli impianti igienico sanitari; mantenere costantemente pulita e in ordine anche l'area esterna di pertinenza dei locali, nonché del relativo parcheggio pubblico, evidenziato nella allegata *planimetria sub A* ) , che verrà mantenuto in condizioni di ordine e pulizia da mozziconi, bicchieri e rifiuti di qualsiasi genere, in particolare subito dopo ciascuna attività serale; nella ipotesi ciò non avvenisse la società concedente provvederà direttamente , salvo recupero delle spese a carico dell' Associazione inadempiente;
  - e) custodire i locali medesimi, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura, la sicurezza dei soci della associazione e di terze persone, a qualunque titolo presenti nella struttura.;
  - f) consentire a SGP e all'Amministrazione Comunale, tramite propri organi tecnici, di accedere alle strutture in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, per verificare le modalità di utilizzo dell'immobile assegnato, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di esecuzione della manutenzione ordinaria di conservazione del corretto stato d'uso;
  - g) munirsi delle prescritte autorizzazioni di ordine amministrativo e sanitario collegate alla somministrazione di cibi e bevande, ai sensi del DPR n. 235 del 4/4/2001, art 2, al fine di

procedere all'avvio delle attività del Centro aggregativo destinato ai Giovani soci entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

- h) assolvere a tutti gli obblighi fiscali, tributari e contributivi inerenti la gestione e all'eventuale impiego di personale dipendente;
- i) provvedere all'apertura e alla chiusura dei locali nel rispetto scrupoloso degli accordi previsti nella proposta-programma e degli orari determinati dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali e non; durante l'apertura dei locali deve inoltre assicurare un servizio di sorveglianza continua onde impedire l'accesso o l'utilizzo improprio degli stessi a persone non autorizzate;
- j) assumere le *spese per le utenze* per tutta la durata della concessione (gas, luce, acqua, eventualmente telefono e internet) effettuando *regolare volturazione e stipulando direttamente i relativi contratti di somministrazione entro 10 gg.* dalla data del verbale di consegna dei locali allegato sub B). Dell'avvenuta volturazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla società concedente.

2. L'Associazione non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria dell'immobile, che la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e il Comune proprietario intendessero fare a propria cura e spese, nè potrà pretendere indennizzo alcuno a causa dell'eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività della Associazione, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi.
3. Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., si impegna, nel perseguimento dello spirito di collaborazione con l'associazionismo, a consultare l'Associazione in ordine ad interventi che intendesse eventualmente realizzare, che saranno oggetto di confronto e valutazione congiunta fra le parti.
4. L'Associazione si impegna ad utilizzare l'immobile assegnato, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire dei locali, anche parzialmente, per usi differenti da quanto pattuito e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione urbanistica.
5. Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere restituiti alla SGP nello stato di fatto in cui furono consegnati, accertato nel verbale di consegna redatto in contraddittorio *allegato sub B) al presente atto*, salvo il normale deperimento d'uso.
6. L'Associazione è tenuta inoltre ai seguenti impegni:
  - a) trasmettere a SGP Srl e al Comune, entro il *giorno 30 gennaio di ogni anno*, una relazione circostanziata a consuntivo delle e attività svolte nel corso dell'anno precedente, nonché copia di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese connesse alla gestione dei locali concessi, con l'impegno a utilizzare eventuali avanzi di gestione per finanziare attività culturali e ricreative rivolte ai giovani. Analoga relazione finale rendicontuale, sia contabile che gestionale dell'intero periodo, andrà trasmessa entro 30 giorni dalla fine del rapporto concessorio.
  - b) trasmettere a SGP Srl e al Comune, *entro il 30 gennaio, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno*, il programma delle attività previste rispettivamente nel *periodo gennaio/aprile, maggio/settembre e ottobre/dicembre*.
  - c) consegnare ad SGP Srl e al Comune, entro 1 mese dalla approvazione, copia del bilancio associativo dell'anno sociale concluso, corredato dal relativo verbale dell'assemblea dei soci;a

- nominare un referente per i rapporti con il Comune e SGP srl, individuato nella persona di \_\_\_\_\_, indicando tempestivamente;
- d) ad informare preventivamente il Comune e SGP Srl in ordine alle attività ulteriori, oltre a quelle previste nel programma annuale, che andrà ad organizzare sull'area in gestione;
  - e) assicurare disponibilità a concedere gratuitamente al Comune e a S.G.P. gli spazi per la realizzazione di iniziative istituzionali dallo stesso organizzate o patrocinate, per minimo n. 12 giornate annue, previa comunicazione tempestiva della data prevista; garantire un atteggiamento cooperativo e di raccordo nei confronti delle Associazioni giovanili che svolgeranno attività negli altri locali posti nell'immobile Casa del Parco; in accordo con l'Associazione, il Comune potrà disporre di uno spazio residuale dello stabile, da identificare nell'ambito della subconcessione, destinandone l'utilizzo alla realizzazione di attività rivolte alla popolazione giovanile.
  - f) impegnarsi a non apportare, senza preventiva autorizzazione da parte della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l, modifiche di qualsiasi natura all'immobile, in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.
  - g) ad utilizzare lo stemma del Comune di Sassuolo sul materiale informativo relativo all'attività e a sottoporre preventivamente tale materiale al Servizio competente per la necessaria autorizzazione;
7. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici si precisa che l'immobile al momento della consegna è dotato di punti di distribuzione di energia elettrica e gas metano, a norma di legge e delle necessarie prescrizioni di sicurezza. Ogni successiva modifica agli impianti dovrà essere autorizzata, in via preventiva, dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl e dovrà essere eseguita e regolarmente certificata da impresa qualificata ai sensi delle vigenti normative. Al termine dei lavori e prima dell'inizio dell'utilizzo degli stessi, dovrà essere consegnata alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl la documentazione tecnica dei lavori eseguiti e le relative dichiarazioni di conformità, ai sensi del DM 37/2008.

## **ART 6 – OBBLIGHI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A FAVORE DEI SOLI ASSOCIATI**

1. L'Associazione deve dotarsi dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli associati, svolta in modo complementare, in favore e sostegno delle attività principali oggetto di concessione, disciplinata dal DPR 235/2001, operante limitatamente al periodo di vigenza della presente convenzione.
2. L'Associazione potrà promuovere temporanee attività di pubblico spettacolo e di animazione nelle aree all'aperto, aperte al pubblico, nell'ambito di quanto previsto, in via temporanea ai sensi dell'art 10 comma 3 e segg. della LR 14/2003 e si impegna a garantire un pubblico servizio di somministrazione di alimenti e bevande, funzionale agli scopi aggregativi e di promozione sociale, secondo le modalità di cui all'art.4. La gestione diretta della attività somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli associati è subordinata ai seguenti indirizzi:
  - a) compete all'Associazione adottare comportamenti tesi ad evitare l'abuso da parte dell'utenza nell'assunzione di alcoolici e superalcolici;

- b) l'Amministrazione Comunale e SGP sono estranee ad eventuali controversie dell'Associazione relative alla gestione della attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli associati.
3. Si precisa espressamente , a complemento, che è accertata la non sussistenza dei requisiti essenziali e di ogni premessa per l'applicazione della normativa di cui agli artt. 27-42 della Legge 392 del 27 luglio 1978.

#### **Art. 7 – POLIZZE CAUZIONALI ED ASSICURATIVE - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo dei locali di cui alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione che, in conseguenza, ha contratto polizza fideiussoria dell'importo di € 10.000,00 a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, nessuno escluso. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente Sassuolo Gestioni Patrimoniali;
2. L'Associazione garantisce inoltre che i volontari in servizio sono coperti da **assicurazioni infortuno, malattia e responsabilità civile verso terzi** secondo quanto stabilito dall'art. 30 della L.383/2000 (*"Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi"*) nonché dall'art. 18 del Decreto 117 del 2017 (*"Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi"*).
3. Per l'esecuzione della presente convenzione si richiede POLIZZA R.C.T. / O (Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera): polizza n -----, emessa in data\_\_\_\_, dalla Compagnia\_\_\_\_\_, con massimali pari a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose, regolarmente quietanzata in data \_\_\_\_.
4. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'associazione assume tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo dei locali dati in uso.
5. Il Comune e SGP srl rimangono, in ogni caso, esonerati da qualsiasi responsabilità per:
  - a) danni, diretti o indiretti, cagionati a terzi o all'immobile oggetto della presente convenzione, ove tali danni - in relazione alla gestione dell'immobile e delle attività ivi svolte - siano imputabili a fatto dell'associazione o di suoi incaricati ovvero a fatto di terzi (comprese le persone che accedono anche occasionalmente ai locali) riconducibile a responsabilità dell'associazione o di suoi incaricati;
  - b) eventuali furti commessi all'interno dei locali assegnati, salvo:
    - il furto commesso con destrezza da terzi purché constatato e denunciato entro il giorno di accadimento e a condizione che lo stesso sia avvenuto con presenza di addetti dell'associazione;
    - il furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali stessi, con esclusione, in ogni caso, dei danni ai beni dell'associazione.

6. Pertanto al di fuori dei momenti di apertura, subordinatamente all'osservanza delle normali regole di sicurezza, in caso di danni provocati da terzi, trovano applicazione le coperture assicurative previste dal proprietario dell'immobile le quali hanno fra l'altro efficacia, senza soluzione di continuità, per i danni a terzi derivanti da responsabilità del proprietario. Sono in ogni caso esclusi da tali coperture eventuali beni di proprietà dell'associazione da questa eventualmente portati nell'immobile;
7. In caso di sinistri di qualsiasi tipo, l'associazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle parti.
8. Le coperture assicurative stipulate dalla Associazione dovranno essere stipulate entro la sottoscrizione del presente atto e mantenute in essere fino al termine della Convenzione e di sue eventuali proroghe.
9. L'Amministrazione Comunale e la Società Gestioni Patrimoniali s.r.l. saranno, in ogni caso, tenuti indenni da tutti i danni eventualmente non coperti, integralmente o parzialmente, dalle polizze assicurative.
10. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.
11. Il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. restano in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità relativa a:
  - a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto del presente Convenzione;
  - b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati o aree funzionali ad essi;
  - c) eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività della Associazione o altre attività espletate o comunque consentite dall'Associazione all'interno dei locali ;
  - d) eventuali danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, agli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, al mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.
12. Il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. rimarranno estranei all'attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dall'Associazione, la quale solleva il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione.
13. L'Associazione è obbligata a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, anche colposo, che per fatto proprio o dei suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. o a terzi, nonché a tenere estranea la Società concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta all'interno dei locali.



#### **Art. 8 – ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSUOLO**

L' Associazione sub concessionaria utilizza, per l'esercizio della attività, arredi, attrezzature e impianti, definite *nell'elenco allegato sub C*, di proprietà del Comune di Sassuolo, impegnandosi alla restituzione nelle condizioni di cui al verbale di consegna, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso.

#### **ART. 9 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI**

La sub-concessionaria potrà eseguire, previo consenso della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione volti a garantire la buona conservazione e la migliore fruizione dei locali , purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso; in particolare può intervenire nella fornitura di arredi, attrezzature, serramenti, volti a migliorare la funzionalità e sicurezza della struttura.

Tutti gli interventi di miglioria di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della Convenzione, saldo diversi accordi.

#### **Art. 10 – CONTROVERSIE - CAUSE DI REVOCA**

1. La presente convenzione potrà essere risolta dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l e dal Comune di Sassuolo in qualsiasi momento prima del termine di cui all'art. 2, con decisione motivata, a giudizio insindacabile della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l e del Comune di Sassuolo, qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per l'esecuzione di eventuali interventi straordinari, che risultassero necessari e improrogabili, o alienazione dell'immobile o per affrontare qualsiasi necessità di utilità pubblica.
2. La presente convenzione potrà altresì essere revocata anticipatamente in presenza delle seguenti circostanze:
  - a) venir meno delle finalità dichiarate all'art.3 e/o dei requisiti di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R 34/2002 e mancata persistenza della stessa nel periodo di concessione;
  - b) verifica del mancato svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 o della mancata redazione e approvazione del rendiconto economico finanziario annuale;
  - c) utilizzo improprio dei locali concessi o di parte degli stessi, ovvero utilizzo diverso da quello pattuito;
  - d) fruizione del bene stesso da parte di soggetto diverso dal Associazione, che non risulti regolarmente autorizzato dalla Concedente e dalla Amministrazione Comunale;
  - e) in presenza di gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'Associazione, adeguatamente diffidata dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l, non abbia osservato le indicazioni nel termine assegnato.
3. Della volontà di risoluzione del contratto sarà dato avviso al Associazione con preavviso di 3 (Tre) mesi, fatti salvi casi di recidiva, nel qual caso il sub concessionario sarà tenuto alla restituzione dei locali entro 1 (mese) dalla data della diffida. In caso di ritardo nel rilascio dei locali, il Associazione sarà tenuto a pagare una penale pari a €50.00 al giorno, per ogni giorno di ritardo.
4. Sarà altresì ritenuta grave violazione contrattuale, la mancata esecuzione del livello minimo, (ovvero quello necessario a mantenere le varie componenti nello stato d'uso per le quali sono state

create/installate) della manutenzione ordinaria dell'immobile concesso.

5. Per tutte violazioni riportate all'at. 5 del presente contratto, ivi compreso il mancato pagamento della penale per la tardiva riconsegna dei locali, la società concedente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 1) dell'art.7 del presente contratto.

#### **ART. 11 – RECESSO**

Il Associazione potrà recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione motivata con un anticipo di almeno 3 (Tre) mesi.

#### **ART. 10 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

1. Sono a totale carico del Associazione tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipulazione del presente atto, compresa l'imposta di registro per l'intero periodo contrattuale.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il canone di cui alla presente Convenzione è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui è richiesta la registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lett. a bis), della Tariffa I, Parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986. Sarà onere dell'Associazione provvedere al versamento dell'imposta di registro per le successive annualità, trasmettendo a Sgp srl la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Letto, approvato e sottoscritto

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.  
DOTT. CORRADO CAVALLINI

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

COMUNE DI SASSUOLO  
Ing. GIUSEPPINA MAZZARELLA

All.ti

- A) Planimetria locali ed aree oggetto della convenzione
- B) Verbale di consegna
- C) Elenco attrezzature, impianti ,arredi di propr. Comune di Sassuolo o SGP